

GENNAIO - MARZO

Rivista di  
approfondimento  
scientifico

**mec**

**mediazione e composizione  
crisi da sovraindebitamento**

speciale massimario  
sovraindebitamento legge n. 3/2012  
pronunce del Tribunale di Napoli



**MEDI**

**#01**

duemiladiciannove



## **Mediazione e Composizione crisi da sovraindebitamento Rivista di approfondimento scientifico**

MEDI dell'Odcec di Napoli

Organismo di Mediazione civile

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Ente di Formazione

**MEDI**

Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli

tel 081/7643787 - fax 081/2400335

P.IVA 05936561215

[rivista.medi@odcec.napoli.it](mailto:rivista.medi@odcec.napoli.it)

Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 16 del 16 marzo 2011.

### **DIRETTORE RESPONSABILE**

Riccardo Izzo

### **CO DIRETTORI**

Vincenzo Moretta

Achille Coppola

### **CONSIGLIERI DELEGATI**

Matteo De Lise

Tina Vasaturo

### **PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO**

Nicola Graziano

### **COMITATO SCIENTIFICO**

Clelia Buccico

Antonella La Porta

### **COMITATO DI REDAZIONE**

Bianca Bosco

Stefano Botta

Erika Capobianco

Matteo De Lise

Simonetta Di Simone

Riccardo Izzo

Alessandro Lavolpe

Valeria Manzo

Marcello Parlato

Vincenzo Piccirillo

Fabio Scognamiglio

Francesca Tummolillo

### **SEGRETERIA DI REDAZIONE**

Isabella Ascione

I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto il direttore, i vice direttori, il comitato scientifico e il comitato di redazione.

# SOMMARIO

<b>Premessa</b>	pag. 6
<b>Moratoria annuale dei creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca.</b>	pag. 11
<b>Meritevolezza del debitore</b>	pag. 14
<b>Contenuto del piano</b>	pag. 17
<b>Alternativa liquidatoria</b>	pag. 20
<b>Durata del piano</b>	pag. 22
<b>Voto dei creditori privilegiati</b>	pag. 23
<b>Misura soddisfazione dei creditori e prededuzione compenso gestore</b>	pag. 24
<b>Garanzia di terzi</b>	pag. 25
<b>Soggetti ammessi</b>	pag. 25
<b>Cessione del quinto</b>	pag. 27
<b>Conclusioni</b>	pag. 28

*La dilagante crisi economica ha reso indispensabile un intervento normativo finalizzato alla salvaguardia delle famiglie ed aziende strette dalla morsa dei debiti. In Italia la legge 3/2012, anche detta “salva suicidi”, ha lo scopo di fornire una seconda opportunità per riprendere una vita dignitosa.*

*Tra gli scopi principali della legge, la salvaguardia delle famiglie dal trauma dell’espropriazione della casa o dei beni indispensabili allo svolgimento dell’attività professionale, ripristinando l’equilibrio economico e la serenità familiare e, più in generale, la possibilità per i creditori di recuperare almeno parte del credito ove le tradizionali procedure di recupero, hanno dimostrato di essere inefficienti e inadeguate. Lo strumento consente inoltre di sottrarre un mercato importante alla criminalità organizzata colpendo una delle sue attività principali, l’usura, da cui prende origine la normativa.*

*L’imparzialità e la professionalità della “gestione” della crisi è stata garantita attribuendone l’organizzazione ed una “articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge ... stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento” di cui all’art. 2 co.1 lett. d) decreto n.202/2014.*

*L’Ordine dei Commercialisti di Napoli ha istituito l’Organismo Medi OCC dell’Odcec di Napoli, con l’accreditamento presso il Ministero della Giustizia con Pdg. n.47 del 2016 maturando una forte esperienza sia nella formazione dei “gestori” che nello svolgimento delle istanze presentate all’Occ Medi.*

*Riccardo Izzo  
Presidente Medi*

## Prefazione

*Il mutamento nel panorama della risoluzione delle crisi dei sovraindebitati offerto dalla legge n. 3/2012, che ha implicato l'ampliamento dei soggetti che possono avere l'opportunità di vedersi esdebitati, non ha trovato piena rispondenza nell'applicazione della stessa. I risultati delle analisi statistiche condotte, di seguito esposti, sono poco confortanti (sia in termini di omologhe concesse sia in termini d'inammissibilità dei piani e degli accordi presentati) e uno tra i principali motivi è da ricondursi alle evidenti lacune normative. Tale legge, infatti, molto spesso non fornisce indicazioni agli operatori del settore e troppe volte si è assistito all'applicazione analogica della legge fallimentare. Tuttavia, anche lo strumento dell'analogia non può essere utilizzato sistematicamente ma occorre valutare caso per caso, poiché la normativa sul sovraindebitamento presenta caratteri profondamente diversi rispetto alle procedure concorsuali come, ad es., il suo carattere esclusivamente volontario e l'assenza dell'espressione della volontà dei creditori con il voto nel caso di piano del consumatore. Per questo motivo gli operatori del settore denunciano un'incertezza normativa che incide sulla propensione all'utilizzo degli strumenti offerti dalla legge. Al fine di porre rimedio a tale situazione, e dunque consentire una migliore diffusione di quanto messo a disposizione della legge n. 3/2012 anche coerentemente con la ratio della riforma della legge fallimentare che vuole incentivare la risoluzione delle crisi, si è pensato di analizzare le pronunce del Tribunale di Napoli per trarne un Massimario così da gettare le basi per le prime linee guida per i professionisti incaricati della gestione della crisi.*

Matteo De Lise

# Premessa

La relazione tecnica che accompagna il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza ha esposto i dati statistici relativi all'applicazione della disciplina sul sovraindebitamento prendendo in esame un campione di 2.139 istanze presentate nell'anno 2017 agli Organismi di Composizione della Crisi dislocati nelle diverse regioni italiane

I risultati sono di seguito esposti:




Tabella 1 – Distribuzione istanze presentate.

La ripartizione appena esposta impone una riflessione di carattere tecnico derivante dal dato importante (quasi 1/3!) delle istanze generiche o inammissibili che dunque denunciano una scarsa preparazione dei soggetti che guidano gli indebitati all'accesso alle procedure consentite dalla legge n. 3/2012. La necessità che ne deriva è la maggiore preparazione tecnica dei consulenti che offrono ai sovraindebitati una risoluzione dei loro problemi tramite i rimedi previsti dalla normativa in esame.

Nel panorama delle procedure avviate dagli Organismi di Composizione della Crisi queste ultime sono così ripartite:




Tabella 2 – Ripartizione procedure avviate.

Più della metà dei ricorrenti alle procedure di sovraindebitamento sono consumatori o comunque ritengono di esserlo in fase di avvio della procedura. Si intende il dato relativo alla liquidazione del patrimonio come residuale, naturalmente collegato alla scarsa propensione del debitore a spogliarsi di tutti i suoi beni per vedersi esdebitato.

Nell'ambito delle procedure avviate quelle portate a definizione da parte degli Organismi di Composizione della Crisi sono così distribuite




Tabella 3 – Procedure definite dagli OCC – distribuzione. - La tabella riporta dati in linea con la Tabella 2.

Di più grande impatto è invece la distribuzione percentuale degli esiti delle procedure esposta di seguito:




Tabella 4 – Esiti piano del consumatore.

Solamente il 29% dei piani del consumatore presentati raggiunge l'omologa. Si ritiene di interpretare i risultati esposti considerando "inammissibili" i piani carenti dei requisiti previsti dalla legge e "rigetto" quelli che, invece, ad esito dell'udienza fissata dal Giudice incaricato non sono stati omologati per diversi motivi (es. contestazioni fondate di uno dei creditori).

Il Tribunale di Napoli si discosta poco dalle medie nazionali presentando i dati che seguono e che sono stati desunti da un campione di circa 50 pronunce messe a disposizione della Sezione Fallimentare.



Non è tanto diversa la sorte degli accordi di ristrutturazione dei debiti:



Tabella 5 – Esiti degli accordi.

Nel caso di accordi di ristrutturazione dei debiti si è verificato che solo il 24% degli stessi viene omologato a seguito del voto dei creditori. Anche in questo caso la percentuale di inammissibilità è molto alta e spinge ad una riflessione sull'operato del professionista incaricato della gestione della crisi. Il dato del Tribunale di Napoli è molto significativo e si discosta dalle medie nazionali presentando i dati che seguono e che sono stati desunti da un campione di circa 50 pronunce messe a disposizione della Sezione Fallimentare.



Come è naturale aspettarsi, invece, la procedura di liquidazione del patrimonio vede un dato ben più confortante:



Tabella 6 – Esiti procedura di liquidazione.

In questo caso i 2/3 delle procedure di liquidazione per cui si è fatto accesso sono state considerate ammissibili.

In tema di percentuali di soddisfazioni dei creditori, il debito rimborsabile nel piano del consumatore rispetto a quella iniziale è del 73% nelle procedure di accordo,

49% nelle procedure di piano del consumatore e 44% nelle procedure di liquidazione del patrimonio. Il dato era comunque prevedibile poiché nelle procedure di accordo sono i creditori ad esprimere parere favorevole ed è quindi più probabile che abbiano consentito l'omologa del piano perché il loro credito veniva soddisfatto in misura soddisfacente.

In ultimo, per la classe particolare dei creditori chirografari, per i quali non vi sono vincoli alla soddisfazione, si è registrata una percentuale del 7% nelle procedure di accordo,

22% nelle procedure di piano del consumatore, 56% nelle procedure di liquidazione del patrimonio.

## Le massime del Tribunale di Napoli

Le pronunce sono state raggruppate per argomento, in modo tale da consentirne una migliore consultazione. Alcune pronunce più articolate e che raggruppavano più argomenti sono state inserite in più sezioni.

# Moratoria annuale dei creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca.

L'art. 8 comma 4 della Legge n. 3/2012 prevede che "la proposta di accordo con continuazione dell'attività di impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione".

VII Sezione civile – Tribunale di Napoli, Provvedimento di omologazione del 6 marzo 2016 procedimento R.G. numero 815/2016 Giudice Designato: Dr. Angelo Napolitano

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 – ammissione alla procedura - omologazione piano – ammissibilità della dilazione del pagamento

Viene preliminarmente constatata dal Tribunale il requisito di ammissibilità della condizione di equilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile dei debitori (art. 6, comma 2, lettera a), della legge 3/2012).

Il piano presentato prevede il pagamento del creditore privilegiato con garanzia ipotecaria nella misura pari al valore attuale di mercato dell'immobile su cui grava la garanzia ipotecaria, secondo il prezzo dell'immobile stimato mediante perizia tecnica, oltre ad un ulteriore

10% sul residuo credito non soddisfatto degradato a credito chirografario, nonché il pagamento integrale degli altri crediti privilegiati vantati dall'agente di riscossione, ed il 10% dei crediti chirografari. Il piano prevede una significativa dilazione in quindici anni.

Il Tribunale ha stabilito che la lunga dilazione proposta non inficia il piano, in quanto l'art. 8 della legge 3/2012 non può essere inteso in senso letterale, perché altrimenti, ritenendo imprescindibile il pagamento dell'intero debito ipotecario nel termine di un anno anche nel caso in cui non sia prevista la vendita del bene su cui insiste la prelazione, verrebbe del tutto frustrata l'operatività della norma.

Il Tribunale, inoltre, ha valutato la convenienza del piano in quanto i creditori muniti di privilegio non verrebbero maggiormente soddisfatti attuando l'alternativa liquidatoria, e pertanto il piano viene omologato.

Sezione Volontaria Giurisdizione – Tribunale di Napoli, Provvedimento di omologazione del 3 marzo 2019 procedimento R.G. numero 1/2019 Giudice Designato: Dr. Livia De Gennaro

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 – ammissione alla procedura - omologazione piano – convenienza del

## piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Viene preliminarmente constatata dal Tribunale la soddisfazione dei requisiti previsti dagli art. 7, 8 e 9 della legge 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, secondo l'art. 12 bis, comma 1 della stessa legge.

Il piano presentato prevede il pagamento del creditore privilegiato garantito da ipoteca nella misura pari al valore dell'immobile su cui grava la garanzia ipotecaria, assunto in base al prezzo attribuito all'immobile in sede di esecuzione forzata, in seguito al primo ribasso, nonché una dilazione del pagamento coincidente con il residuo termine di durata del mutuo.

Il Tribunale, stabilito che l'ipotesi di adempimento non appare peggiore rispetto a quanto previsto nell'originario contratto intercorso tra le parti, ritiene ammissibile il piano che viene omologato.

Viene pure valutata la meritevolezza dell'istante per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti.

VII Sezione Civile – Tribunale di Napoli, Provvedimento di omologazione del 06/06/2017 procedimento R.G. numero 7803/2016 Giudice: Dr. A. Napolitano

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 – ammissione alla

## procedura - sostenibilita' e pagamento creditori privilegiati

Può essere omologato il piano che prevede il giusto equilibrio tra le spese del nucleo familiare, la rata mensile del mutuo sebbene falcidiata ed il reddito medio mensile familiare, tenuto conto dell'alternativa liquidatoria in funzione del valore del bene. Ciò anche in funzione dell'art.8 della L.3/2012, che non viene interpretato nel senso letterale di obbligare i proponenti al pagamento dei debiti privilegiati entro un anno al massimo dall'omologazione del piano in quanto, così facendo, farebbe venir meno l'operatività della normativa in esame.

VII sezione Civile - Tribunale di Napoli, Decreto di accoglimento n. cronol. 624/2019 del 2/4/2019 (RG n. 3860/17)  
Giudice designato: Dr. N. Graziano

L'interpretazione dell'art. 8 comma 4 che prevede la moratoria annuale dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca non deve essere intesa nel senso di obbligare i proponenti al pagamento dei debiti privilegiati entro un anno, in quanto tale imposizione metterebbe in discussione l'operatività della normativa di cui legge n. 3/2012.

VII sezione Civile - Tribunale di Napoli, Accoglimento n. cronol. 1202/2018 del 02/05/2018 (RG n. 929/18)  
Giudice Delegato: Dr. E. Savarese

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 - ammissione alla procedura - omologazione piano

Un piano del consumatore, ex art.

12 bis l. 3/2012, potrà essere omologato se e solo se siano rispettate le condizioni di legge in merito: ai presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7, al contenuto di cui all'art. 8 ed alle modalità e tempi di deposito della proposta ex art. 9 della legge in discussione. Tenuto conto della mancanza di contestazioni dell'unico creditore ipotecario, nella prospettiva dell'art. 8 comma 4 della legge n. 3/12, valutabile quale sostanziale adesione al piano da parte dello stesso.

VII sezione Civile - Tribunale di Napoli, Provvedimento di omologazione del 18/10/2018 procedimento R.G. numero 4/2018  
Giudice: Dr. M. Fucito

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 - ammissione alla procedura - omologazione piano - crediti fondiari

È omologabile il piano del consumatore, contenente un credito fondiario, ove quest'ultimo sia definito in un arco temporale minore rispetto alla naturale scadenza del contratto di mutuo ipotecario, ed in misura superiore rispetto a quella che si otterrebbe dalla liquidazione forzata dall'immobile del soggetto indebitato. Tenuto conto della non abusività dell'istituto anche nei confronti degli ulteriori creditori ed, in particolare, del concessionario per l'erario a cui verrà riconosciuto per intero il credito privilegiato.

VII sezione Civile - Tribunale di Napoli, Decreto di inammissibilità n. cronol. 373/2018 del 09/02/2018 (RG n.6935/17)  
Giudice Unico: Dr. Ilaria Grimaldi

## Composizione della crisi da sovraindebitamento

## legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 - inammissibilità dell'accordo

Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012 e l. 221/2012 l'art. 8, co. 4 sancisce che la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, ipotesi non sussistente nel caso di specie, in cui, dunque, sarebbe stata ammissibile una moratoria fino ad un anno, termine assolutamente non rispettato dal piano in esame.

VII sezione Civile - Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 2615/2017 del 30/10/2017 (RG n.3750/2017)  
Giudice Monocratico: Dr. Ilaria Grimaldi

## Affari non contenziosi camera di consiglio - composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 - ammissione alla procedura - omologazione accordo

La durata massima della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di garanzia, pegno e ipoteca, contenuta nella proposta di piano del consumatore o di accordo con continuazione dell'attività d'impresa, secondo quanto previsto e disciplinato dall'art.8, comma 4, L.3/2012, risulta pari a 12 mesi dall'eventuale omologazione.  
Si veda anche: Tribunale di Na-

poli, Decreto di rigetto n. cronol. 2386/2017 del 10/10/2017 (RG n.4777/2017); Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 1984/2017 del 19/07/2017 (RG n.4173/2017).

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 2386/2017 del 10/10/2017 (RG n.4777/2017)  
Giudice Monocratico: Dr. Ilaria Grimaldi

## Affari non contenziosi camera di consiglio – composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 – ammissione alla procedura – omologazione accordo

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, L.3/2012 la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa ed il piano del consumatore possono prevedere una moratoria non superiore ad un anno (dodici mesi) dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di inammissibilità n. cronol. 372/2018 del 09/02/2018 (RG n.7954/17)  
Giudice Unico: Dr. Ilaria Grimaldi

## Affari non contenziosi camera di consiglio – composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 – am-

## missione alla procedura – omologazione accordo

Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012 e l. 221/2012 è possibile prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio/pegno/ipoteca salvo il caso della liquidazione dei beni o diritti su cui sussiste la causa di prelazione. Non è consentito il superamento del termine di legge richiamando la durata originaria del piano di ammortamento, in quanto questo dovrebbe essere pattuito mediante un accordo tra le parti e non imposto con l'omologa del piano.

Si veda anche: Corte di Cassazione: sez. I Civile, sentenza n. 22045/16; Cass. 9 maggio 2014, n. 10112

VII Sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di inammissibilità del 19/03/2019 (RG n. 4/19)  
Giudice Unico: Dr. Francesco Paolo Feo

## Affari non contenziosi camera di consiglio – composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 – ammissione alla procedura

Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012 e l. 221/2012, è possibile prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio/pegno/ipoteca salvo il caso della liquidazione dei beni o diritti su cui sussiste la causa di prelazione. Il superamento del termine di legge, dovrebbe essere pattuito mediante un accordo tra le parti. Risulta pertanto contrario alle previsioni di legge l'unidirezionale differimento dei termini.

Si veda anche: Corte di Cassazione: sez. I Civile, sentenza n. 22045/16; Cass. 9 maggio 2014, n. 10112

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto - R.G. 11/2018  
Giudice Unico: Dr. Ilaria Grimaldi

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 – ammissione alla procedura – inammissibilità del piano del consumatore

Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012 e l. 221/2012 è ammesso che la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di mancato rispetto di tale termine vi è inammissibilità del piano.

# Meritevolezza del debitore

La meritevolezza del debitore, spesso definita come il comportamento da questi adottato nell'assunzione di debiti, è da intendersi quale requisito per accedere alle misure di cui alla Legge n. 3/2012 ed ottenere la relativa esdebitazione.

VII Sezione Civile – Tribunale di Napoli, Provvedimento di inammissibilità del 23 aprile 2019 procedimento R.G. numero 9/2019  
Giudice Designato: Dr. Edmondo Cacace

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 – mancata distinzione del ceto creditorio ed insufficienza di informazioni in merito al patrimonio dell'istante - inammissibilità della procedura

Quanto alla meritevolezza, il Tribunale rileva che l'istante non ha dimostrato di aver tenuto un comportamento secondo buona fede e di essersi attivata per recuperare i propri crediti vantati nei confronti del marito in seguito alla separazione riguardo agli obblighi di contribuzione familiare, e dunque di aver gestito con un minimo di prudenza il proprio patrimonio.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di accoglimento n. cronol. 624/2019 del 2/4/2019 (RG n. 3860/17)  
Giudice designato: Dr. N. Graziano

Parte istante è meritevole per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, stante la natura dei debiti contratti e delle circostanze emerse nel corso della procedura, senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento. Si individuano genericamente le cause dell'indebitamento in costi imprevisi affrontati dai debitori. Questi ultimi non hanno effettuato atti di disposizione negli ultimi cinque anni né risulta l'esistenza di atti impugnati dai creditori.

Sezione Volontaria Giurisdizione – Tribunale di Napoli, Provvedimento di omologazione del 06/11/2018 procedimento R.G. numero 2/2018  
Giudice Designato: Dr. N. Graziano

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 – ammissione alla procedura - omologazione piano

In relazione alla valutazione della completezza, sostenibilità e fattibilità del piano del consumatore, anche in ordine all'alternativa liquidatoria, rileva la meritevolezza del non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento. Rilevante è anche l'inesistenza di atti di disposizione impugnati dai creditori e la previsione di tempi di esecuzione compatibili con l'età e la condizione lavorativa del consumatore.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 368/2018 del 08/02/2018 (RG n. 1850/17)  
Giudice Unico: Dr. S. De Matteis

## Affari non contenziosi – composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 – ammissione al piano del consumatore.

Lo stato d'indebitamento è stato colposamente determinato e poi aggravato dallo stesso debitore. Quest'ultimo quando ha contratto i debiti sapeva o avrebbe dovuto sapere di non essere in grado di restituire le somme ricevute. Si è fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e non si è cercato di recuperare risorse che, almeno in parte, avrebbero consentito di alleggerire la posizione debitoria.

Sezione Volontaria Giurisdizione – Tribunale di Napoli, Decreto d'inammissibilità del 04/07/2017 (RG n. 1048/2017)  
Giudice Designato: Dr. N. Graziano

## Affari non contenziosi – composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 – cessione del quinto e par condicio

## creditorum – inammissibilità per carenza del requisito di meritevolezza

Il consumatore è colpevole e, quindi, non meritevole non avendo minimamente esposto al creditore la propria situazione debitoria già maturata nei confronti di altri creditori. In difetto del requisito della meritevolezza non può che dichiararsi l'inammissibilità del piano del consumatore con assorbimento di ogni altra questione.

Sezione Volontaria Giurisdizione – Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 2618/2017 del 02/11/2017 (RG n. 6312/2017)  
Giudice Designato: Dr. A. Del Franco

## Affari non contenziosi – composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 – reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore – stato di sovraindebitamento colposamente determinato – rigetto per ricorso ad un credito non proporzionato alle capacità reddituali

L'aver assunto il debito in un momento in cui la situazione economica-finanziaria personale del ricorrente era ampiamente insufficiente a coprire la debitoria assunta indipendentemente dal compimento di atti fraudolenti, induce a ritenere

insussistenti i presupposti di cui alla Legge n. 3/2012 per l'omologa del piano perché con la suddetta negligente condotta il ricorrente ha determinato il colposo sovraindebitamento perché non vi è dubbio che egli abbia fatto ricorso a un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali. Essendo lo stato di sovraindebitamento stato colposamente determinato dallo stesso debitore, ne deriva l'insussistenza dei presupposti per ottenere l'esdebitazione richiesta.

VII sezione Civile - Tribunale di Napoli, Decreto di accoglimento n. cronologico 2364/2018 del 18/09/2018 (RG. 2112/2018)

Giudice Designato: Dott. Nicola Graziano

## Meritevolezza – assunzione dei debiti da parte del consumatore

Nel caso in oggetto il piano del consumatore, non cade in conflitto con i dettami della legge 3/2012, in quanto il consumatore non ha assunto i propri debiti in modo tale da non poterli adempiere contravvenendo alla normativa sul sovraindebitamento. L'esposizione debitoria, la posizione lavorativa, la veridicità del piano, la situazione familiare complessiva e la volontà di estinguere ogni posizione debitoria, sono stati considerati affinché tale ricorso fosse accolto.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 2615/2017 del 30/10/2017 (RG n. 3750/2017)

Giudice Monocratico: Dr. Ilaria Grimaldi

## Affari non contenziosi camera di consiglio – composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012

## e legge n. 221/2012 – ammissione alla procedura - omologazione piano

Ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, L.cit., la relazione stilata dal professionista incaricato deve riportare l'esposizione della diligenza del debitore nel contrarre volontariamente le proprie obbligazioni, le ragioni dell'incapacità ad adempiere alle stesse ed il resoconto circa la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni.

Si veda anche: Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 2386/2017 del 10/10/2017 (RG n.4777/2017); Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 1984/2017 del 19/07/2017 (RG n.4173/2017).

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di inammissibilità n. cronol. 372/2018 del 09/02/2018 (RG n.7954/17)

Giudice Unico: Dr. Ilaria Grimaldi

## Affari non contenziosi camera di consiglio – composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 – ammissione alla procedura - omologazione piano

Il Giudice provvede all'omologa del piano del consumatore quando esclude che quest'ultimo possa aver contratto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento. È necessario pertanto ricorrere agli strumenti di legge e fornire tutti gli elementi necessari al fine di consentire al Giudice di accertare l'esistenza del requisito della meritevolezza.

Si veda anche: Corte di Cassazione: sez. I Civile, sentenza n. 22045/16; Cass. 9 maggio 2014, n. 10112

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, - Decreto di rigetto n. cronol. 1066/2017 del 12/04/2017 - RG n. 118/2017

Giudice Unico: Dr. Ilaria Grimaldi

## Affari non contenziosi camera di consiglio – composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 – ammissione alla procedura - omologazione piano

Ai sensi dell'art. 12 bis L. cit., l'omologa del piano del consumatore presuppone una valutazione volta ad escludere che l'istante abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

Soprattutto quando le parti contraenti il mutuo ipotecario sono del tutto prive della capacità reddituale e patrimoniale per sostenere il pagamento delle obbligazioni restitutorie dallo stesso discendenti e che appare evidente che le parti abbiano assunto obbligazioni, quali quelle derivanti da un mutuo ipotecario, senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o, comunque, ha colposamente determinato il sovraindebitamento, attraverso il ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 1190/2017 del 27/04/2017 RG n. 638/2017

Giudice Unico: Dr. S. De Matteis

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 – ammissione alla procedura – inammissibilità piano del consumatore

La normativa in esame, proprio per gli effetti che dalla sua applicazione derivano, presuppone, quindi, una attenta e scrupolosa valutazione da parte del giudice sul grado di accuratezza con cui si sia ricorsi al credito e se ne sia fatto impiego. In quest'ottica anche la semplice accumulazione ingiustificata di prestiti, pur in assenza di qualsiasi intento fraudolento o abusivo o di una deliberata volontà di non rispettare i propri impegni contrattuali, dovrebbe considerarsi elemento ostativo. L'accesso o comunque in vario modo interferente con il concreto assetto della situazione debitoria.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. del 20/07/2017 (RG n. 2138/2017)

Giudice Monocratico: dott. De Matteis

## Affari non contenziosi camera di consiglio – composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 – ammissione alla procedura - omologazione piano

Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012 il debitore non deve aver colposamente determinato od aggravato il proprio stato di indebita-

mento assumendo obbligazioni non proporzionate alle proprie capacità patrimoniali (art. 12-bis, comma 3, l.3/2012).

La responsabilità patrimoniale del debitore e la validità del contratto non possono essere inficiate dall'eventuale valutazione positiva del merito creditizio ex art. 124-bis TUB (in assenza di una espressa sanzione civilistica collegabile all'inadempimento di tale obbligo) in quanto il superamento del limite di finanziabilità non cagiona la nullità neppure relativa del contratto di mutuo fondiario (Cass. ord. N. 22446/2015).

Si veda anche: Tribunale di Pistoia del 03.01.2014; Tribunale di Ascoli Piceno del 03.04.2014; Tribunale di Reggio Emilia dell'11.03.2015; Cass. ord. N. 22446/2015

VII Sezione Civile – Tribunale di Napoli, Provvedimento di inammissibilità del 20/01/2017 procedimento R.G. numero 2094/2016

Giudice: Dr. N. Celentano

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 – ammissione alla procedura – mancanza meritevolezza

Non può essere omologato il piano che prevede, per i crediti assistiti da ipoteca, una valutazione di congruità in riferimento al prezzo offerto in sede esecutiva e non al prezzo di mercato in relazione, inoltre, ad un bene per il quale i consumatori hanno operato un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

VII Sezione Civile – Tribunale di Napoli, Provvedimento di rigetto del ricorso del 23/06/2017 procedimento R.G. numero 3150/2017

Giudice Relatore: Dr. I. Grimaldi

## Composizione della crisi da

## sovraindebitamento legge n. 3/2012 - ammissione alla procedura - meritevolezza ed alternativa liquidatoria

Non è omologabile il piano nel quale siano del tutto infondate, e prive di qualsiasi supporto probatorio, le ragioni che hanno portato a contrarre i debiti da parte del consumatore, oltretutto non proporzionati alle proprie capacità reddituali. Dovrà inoltre essere chiara, ai fini dell'omologa, la convenienza del piano

di fronte all'alternativa liquidatoria, che altrimenti deve essere preferita per il soddisfacimento dei creditori.

# Contenuto del piano

La proposta di PIANO, avente contenuto aperto, dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria a ricostruire il patrimonio del debitore e, in particolare, dovrà consentire di individuare i beni ed i redditi del debitore idonei a garantire la fattibilità del piano. Nella proposta, inoltre, dovranno essere citati eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito, all'utilizzo di strumenti di pagamento ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

VII Sezione Civile - Tribunale di Napoli, Provvedimento di inammissibilità del 23 aprile 2019 procedimento R.G. numero 9/2019  
Giudice Designato: Dr. Edmondo Cacace

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 - mancata distinzione del ceto creditorio ed insufficienza di informazioni in merito al patrimonio dell'istante - inammissibilità della procedura

Il piano prevede il pagamento nella stessa percentuale dell'intero debi-

to sussistente sia verso l'ente della riscossione di natura tributaria sia verso altri creditori chirografari, mediante esborsi mensili periodici.

Osta l'omologazione del piano, che non ha superato il controllo di fattibilità giuridica, e quindi di conformità all'ordinamento, il paritario trattamento dell'intero ceto creditorio, senza distinzione tra i crediti privilegiati vantati dall'agente della riscossione e quelli chirografari, che si pone in contrasto con principi strutturali della materia delle responsabilità patrimoniale.

Del pari ostativa per l'accoglimento della procedura deve essere considerata la mancanza della presentazione di documentazione proveniente dai pubblici registri atta a dimostrare che l'istante non sia titolare di diritti reali in ordine a beni immobili o beni mobili registrati, così come l'assenza di atti di disposizione compiuti dalla stessa negli ultimi cinque anni, non bastando al riguardo l'autodichiarazione prodotta nel procedimento, in quanto è compito dell'organismo di composizione della crisi verificare la verosimiglianza di tali circostanze.

VII sezione Civile - Tribunale di Napoli, Provvedimento di inammissibilità del 19/07/2017 procedimento R.G. numero 4173/2017  
Giudice Monocratico: Dr. S. De Matteis

## Composizione della crisi da

## sovraindebitamento legge n. 3/2012 - ammissione alla procedura - mancanza documentazione e terzi garanti

Se dalla proposta non risultano l'elenco dei creditori con debita indicazione delle somme dovute, i beni del debitore e gli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, oltre la mancata valutazione dell'alternativa liquidatoria il piano non può essere ritenuto ammissibile.

Inoltre, se il piano è garantito tramite accollo da terzi, si dovranno indicare espressamente i mezzi finanziari con cui il garante farà fronte ai debiti del consumatore sovraindebitato.

VII Sezione Civile - Tribunale di Napoli, Decreto di inammissibilità del 19/03/2019 (RGVG n.4/19)  
Giudice Unico: Dr. Francesco Paolo Feo

## Affari non contenziosi camera di consiglio - composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 -

## ammissione alla procedura - omologazione piano

Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un PIANO di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È pertanto inammissibile la proposta di cui al piano di un consumatore in cui vi sia incertezza nelle previsioni di realizzo e/o recupero.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 2566/2017 del 26/10/2017 (RG n.4727/17)  
Giudice Unico: Dr. A. Del Franco

## Affari non contenziosi- composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 – ammissione alla procedura - omologazione piano

Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art.7 della legge 27/1/2012 n. 3 è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valo-

re di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. Il proponente ha, senza giustificato motivo, escluso dal piano l'immobile costituente casa di abitazione sua e della sua famiglia, che potrebbe comunque essere sottoposto a pignoramento da parte dei creditori cd. privati e cioè con esclusione dell'agente della riscossione. Infine non sono stati indicati eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni e non risultano indicate le date di assunzione dei debiti

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di inammissibilità n. cronol. 1006/2017 del 06/04/2017 (RG n. 1016/17)  
Giudice Unico: Dott.ssa N. Celentano

## Affari non contenziosi – composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 – ammissione al piano del consumatore.

Il piano del consumatore ai sensi degli artt. 8 e 9 L.3/2012 non è ammesso quando il debitore non ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Sezione Volontaria Giurisdizione – Tribunale di Napoli, Decreto d'inammissibilità n. cronol. 974/2018 del 05/04/2018 (RG n. 291/2018)  
Giudice Designato: Dr. Ilaria Grimaldi

## Affari non contenziosi – composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 – ricorso a firma

## di due coniugi – solvibilità nel quinquennio antecedente la presentazione del piano – pregiudizio per i creditori – inammissibilità per mancato deposito di idonea documentazione reddituale

Considerato il mancato deposito della documentazione attestante i redditi percepiti nel periodo di contrazione dei debiti tanto che lo stesso OCC conclude per l'impossibilità di pronunciarsi sulla solvibilità nell'ultimo quinquennio e rilevato come l'accollo dell'intera debitoria da parte dell'altro coniuge si traduce in un pregiudizio per i propri creditori personali che, altrimenti, potrebbero essere integralmente soddisfatti, il piano non può essere omologato.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 1984/2017 del 19/07/2017 (RG n.4173/2017)  
Giudice Monocratico: dott. De Matteis

## Affari non contenziosi camera di consiglio – composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 – ammissione alla procedura - omologazione piano

La proposta di Piano del Consumatore deve rispettare i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, L.3/2012 relativi all'elenco dei creditori e l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi

3 anni e dell'attestazione di fattibilità, nonché dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa identificazione del nucleo familiare.

VII sezione Civile - Tribunale di Napoli, Decreto di inammissibilità n. cronol. 1601/2018 del 30/05/2018 RG n. 2324/2018  
Giudice Unico: Dr. Ilaria Grimaldi

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 - carenza documentazione prodotta dal debitore.

Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, devono essere rispettati una serie di requisiti per poter rendere idoneo un piano da parte del debitore. Nella fattispecie il debitore non ha presentato agli uffici competenti le dichiarazioni fiscali relative alla propria posizione, nonché quelle relative alla società in cui è socio accomandatario. Non ha presentato le scritture contabili della società ed inoltre il piano non una ripartizione della natura dei crediti (chirografari e privilegiati) necessaria per una corretta valutazione del piano. Alla luce di queste mancanze che rendono impossibile ricostruire la situazione patrimoniale ed economica del proponente, si dichiara l'inammissibilità della proposta.

VII Sezione Civile - Tribunale di Napoli, Decreto di inammissibilità del 02/07/2018 (RGVG n.8122/17)  
Giudice Unico: Dr. Nicola Graziano

## Affari non contenziosi camera di consiglio - composizione della crisi da sovrainde-

## bitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 - ammissione alla procedura - omologazione piano

Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012 e l. 221/2012, unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. Pertanto l'inserimento dei crediti da porre a base del piano del consumatore risulta fondamentale per la tenuta dell'intero impianto, e la parziale indicazione di creditori e delle somme dovute è causa di non ammissibilità della proposta.

VII sezione Civile - Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 2386/2017 del 10/10/2017 (RG n.4777/2017)  
Giudice Monocratico: Dr. Ilaria Grimaldi

## Affari non contenziosi camera di consiglio - composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 - ammissione alla procedura - omologazione piano

La proposta di PIANO depositata deve essere corredata anche delle scritture contabili obbligatorie rela-

tive agli ultimi tre esercizi unitamente alla dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.

VII sezione Civile - Tribunale di Napoli, Provvedimento di inammissibilità del 17/11/2017 procedimento R.G. numero 1164/2017  
Giudice: Dr. I. Grimaldi

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 - ammissione alla procedura - mancanza documentazione e requisiti art. 9

Nel caso in cui la documentazione prodotta a corredo della proposta di PIANO nonché la relazione dell'OCC siano incomplete, ovvero risultino crediti pretermessi e crediti erroneamente qualificati e qualificanti la proposta dovrà essere dichiarata inammissibile. Sono rilevanti, in tal senso, la mancata specificazione delle spese, l'assoluta incompletezza ed inattendibilità dell'elenco dei creditori e la superficialità dell'OCC nel non aver compiuto le necessarie e dovute indagini a supporto del giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione.

Di rilievo assoluto, d'altronde, è il mancato raggiungimento della maggioranza del 60% necessaria per l'approvazione dell'PIANO, tenendo conto dell'esatto ammontare dei creditori aventi diritto al voto risultanti dagli atti del procedimento.

# Alternativa liquidatoria.

L'art. 7 comma 1 recita "È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione come attestato dagli organismi di composizione della crisi". Diventa, dunque, di cruciale importanza la descrizione dell'alternativa liquidatoria nonché la soddisfazione che i creditori potrebbero ottenere in riferimento alla stessa.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di accoglimento n. cronol. 624/2019 del 2/4/2019 (RG n. 3860/17)

Giudice designato: Dr. N. Graziano

La quantificazione dell'alternativa liquidatoria in presenza di un bene immobile su cui insiste ipoteca fa riferimento ai valori OMI dedotte le spese che verrebbero sostenute per vedere realizzato il credito in sede di procedura esecutiva.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di inammissibilità R.G. 2583/2017

Giudice Monocratico: Dr. A. Notaro  
Per il calcolo dell'alternativa liquidatoria occorre avere riguardo del valore di mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione. Appare pertanto eccessiva la decurtazione operata dal professionista al valore dei beni per un importo pari ai costi del processo esecutivo.

VI sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cro-

nol. 366/2018 del 08/02/2018 (RG n.2538/17)

Giudice Unico: Dr. A. Del Franco

## Affari non contenziosi camera di consiglio – composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 – ammissione alla procedura - omologazione piano

Nel caso di pagamento parziale dei crediti privilegiati si dovrebbe quindi valutare l'alternativa liquidatoria anche in capo al rappresentante pro tempore che beneficerebbe dell'esdebitazione per gli atti di disposizione compiuti quale debitore ex art. 38 c.c.

Si veda anche: Corte di Cassazione: sez. I Civile, sentenza n. 22045/16; Cass. 9 maggio 2014, n. 10112

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Ordinanza di rigetto del 26/10/2018 procedimento R.G. numero 1/2018

Giudice Delegato: Dr. F. P. Feo

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 – ammissione alla procedura - omologazione piano – pagamento del credito privilegiato e durata

## del piano

Si sottolinea che, se non vi sia confronto con l'alternativa liquidatoria ai sensi dell'art. 7 comma 1 secondo periodo l. 3/2012, è contra legem il pagamento non integrale ed immediato del credito privilegiato. Ciò anche in funzione della previsione di un tempo di adempimento non ragionevolmente breve che incide in relazione alla certezza ed all'attendibilità della fattibilità del piano.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Accoglimento n. cronol. 1122/2018 del 24/04/2018 (RG n.415/18)

Giudice Monocratico: Dr. A. Notaro

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 – ammissione alla procedura - omologazione piano – crediti bancari

In presenza dell'opposizione di un istituto bancario all'omologa di un piano del consumatore, la stessa viene respinta se è solo se la proposta comporti almeno l'integrale pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti privilegiati, ex art. 7, 1° co. l. 3/2012, attesa la previsione di detta legge dell'adempimento in misura inferiore rispetto all'importo originario purché sia conveniente. Ciò dimostrando che l'istituto bancario, il quale non subisce falcidia alcuna anche del proprio credito chirografario, non otterrebbe dall'alternativa liquidatoria un miglior soddisfacimento dei propri crediti, in assenza di altri beni fruttuosamente

liquidabili, ma solo una modifica in relazione a modalità e tempi di soddisfazione.

Si veda anche: Corte di Cassazione: Cass. civ. Sez. III Civile, Sent., 17 gennaio 2012, n. 551 e Cass. 31 maggio 2005 n. 17590; Cass. civ. sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 2566/2017 del 26/10/2017 (RG n.4727/17)

Giudice Unico: Dr. A. Del Franco

## Affari non contenziosi – composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 – ammissione alla procedura - omologazione piano

Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art.7 della legge 27/1/2012 n.3 è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso dalla relazione non risulta il giudizio ex art.9 sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, prevedendo, quindi, la possibile liquidazione del suddetto immobile.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto - R.G. 05/2018

Giudice Unico: Dr. Ilaria Grimaldi

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 – ammissione alla procedura – inammissibilità piano del consumatore

Ai sensi dell'art. 7 L. cit., che regola i presupposti di ammissibilità, è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. Quando l'alternativa liquidatoria non è esposta, come nel caso di specie in cui non vi è neanche la stima dei beni immobili, allo stato inagibili e non alienabili, la proposta è inammissibile.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 2386/2017 del 10/10/2017 (RG n.4777/2017)

Giudice Monocratico: Dr. Ilaria Grimaldi

## Affari non contenziosi camera di consiglio – composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 – ammissione alla procedura - omologazione piano

Ai sensi dell'art. 7, Legge n. 3/2012

il debitore può proporre nel piano il soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca esclusivamente quando ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria in ragione della collocazione preferenziale sull'eventuale ricavato.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 1984/2017 del 19/07/2017 (RG n.4173/2017)

Giudice Monocratico: dott. De Matteis

## Affari non contenziosi camera di consiglio – composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 – ammissione alla procedura - omologazione piano

Il professionista incaricato, nella relazione in cui attesta la fattibilità del Piano, è tenuto ad esprimere una valutazione anche sulla probabile convenienza dell'alternativa liquidatoria.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 2615/2017 del 30/10/2017 (RG n.3750/2017)

Giudice Monocratico: Dr. Ilaria Grimaldi

## Affari non contenziosi camera di consiglio – composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 – ammissione alla procedura - omologazione piano

Ai sensi dell'art.7 L.3/2012 annovera tra i presupposti di ammissibilità la possibilità di prevedere il soddisfo parziale dei creditori muniti da garanzia, pegno o ipoteca allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, con riferimento al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti su cui insiste la causa di prelazione.

Si veda anche: Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 2386/2017 del 10/10/2017 (RG n.4777/2017); Tribunale di Na-

poli, Decreto di rigetto n. cronol. 1984/2017 del 19/07/2017 (RG n.4173/2017).

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Provvedimento di omologa del 28/05/2019 procedimento R.G. numero 8/2019

Giudice designato: Dr. L. De Genaro

## 8 Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 – ammissione

## alla procedura – alternativa liquidatoria

Non osta l'omologa del piano del consumatore il mancato pagamento delle rate originariamente convenute con l'istituto di credito per il mutuo contratto per sopravvenute difficoltà lavorative e personali documentate. Dovrà, invece, essere tenuta in debito conto l'alternativa liquidatoria, del patrimonio e/o dell'immobile, sconsigliata rispetto al piano stesso in quanto si incasserebbe un importo inferiore per il soddisfacimento dei creditori.

# Durata del piano.

Non esiste una specifica previsione normativa che regoli la durata complessiva dei piani del consumatore e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

VII Sezione civile – Tribunale di Napoli, Provvedimento di omologazione del 6 marzo 2017 procedimento R.G. numero 815/2016  
Giudice Designato: Dr. Angelo Napolitano

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 – ammissione alla procedura - omologazione piano – ammissibilità della dilazione del pagamento

Viene preliminarmente constatata dal Tribunale il requisito di ammissibilità della condizione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile

dei debitori (art. 6, comma 2, lett. A, della legge 3/2012).

Il piano presentato prevede il pagamento del creditore privilegiato con garanzia ipotecaria nella misura pari al valore attuale di mercato dell'immobile su cui grava la garanzia ipotecaria, secondo il prezzo dell'immobile stimato mediante perizia tecnica, oltre ad un ulteriore 10% sul residuo credito non soddisfatto degradato a credito chirografario, nonché il pagamento integrale degli altri crediti privilegiati vantati dall'agente di riscossione, ed il 10% dei crediti chirografari. Il piano prevede una significativa dilazione in quindici anni.

Il Tribunale ha stabilito che la lunga dilazione proposta non inficia il piano, in quanto l'art. 8 della legge 3/2012 non può essere inteso in senso letterale, perché altrimenti, ritenendo imprescindibile il pagamento dell'intero debito ipotecario nel termine di un anno anche nel caso in cui non sia prevista la vendita del bene su cui insiste la prelazione, verrebbe del tutto frustrata l'operatività della norma.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di accoglimento n. cronol. 476/2018 del 21/2/2018 (RG n.5384/17)

Giudice Monocratico: Dr. F. Maffei

La durata complessiva del piano, pari a 63 mesi, seppure riguardi un periodo di tempo rilevante e non trascurabile, appare comunque accettabile e ragionevole in considerazione della situazione personale e patrimoniale dell'istante e della sua capacità di adempimento.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di accoglimento n. cronol. 624/2019 del 2/4/2019 (RG n. 3860/17)

Giudice designato: Dr. N. Graziano

E' ammesso il pagamento dei creditori con dilazione pari a n. 235 rate (19 anni e 7 mesi). Tale durata è compatibile con l'età anagrafica delle parti.

VII sezione Civile - Tribunale di Napoli, decreto di accoglimento n. cronologico 2339/2018 del 14/09/2018 (RG.1108/2018-1)

Giudice monocratico: Dott. S. De Matteis

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 - omologa - pagamento integrale crediti privilegiati - 60% chirografari - durata del piano 147 rate.

La sentenza accoglie l'istanza di parte, in quanto la parte risana la propria situazione debitoria, proponendo un piano in cui regolarizza integralmente la posizione nei confronti dell'Agenzia, la quale vanta un credito privilegiato, nonché il pagamento integrale di quello dell'Occ. Infine prevede il pagamento del 60% dei restanti creditori attraverso un piano di rateizzo in 147 rate mensili.

VII sezione Civile - Tribunale di Napoli, Decreto di accoglimento n. cronol. 14918/2018 del 24/05/2018 (RG n. 6092/17)  
Giudice Unico: Dr. Eduardo Savarese

## Affari non contenziosi - composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 - ammissione al piano del consumatore.

Il piano del consumatore è ritenuto legittimo e fattibile tenuto conto del grado di soddisfacimento complessivo dei creditori (misura del 50%) e della durata contenuta in circa sette anni. Escludendo le spese di sostentamento del nucleo familiare il residuo è stato destinato interamente al soddisfacimento dei creditori.

VII sezione Civile - Tribunale di Napoli, Provvedimento di omologa del 28/05/2019 procedimento R.G. numero 8/2019  
Giudice designato: Dr. L. De Genaro

## 8 Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 - ammissione alla procedura - durata del piano

Fattore da tenere in considerazione, per l'omologa, è la tempistica del piano che deve essere soddisfacente per i creditori in base alla rateazione proposta e tenere conto della vita media degli uomini e delle donne, consumatori. Deve essere quindi garantita una ragionevole durata in funzione dei caratteri peculiari e delle specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento

# Voto dei creditori privilegiati.

Il pagamento non integrale del creditore privilegiato, che incida anche sotto il profilo temporale, legittima l'esercizio del diritto di voto secondo la lettura in senso positivo dell'art. 11 co. 2.

VII sezione Civile - Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 697/2018 del 09/03/2018 (RG. N. 1404/2018)  
Giudice Unico: Dott. A. Notaro

## Soddisfazione crediti privilegiati - dilazione e diritto di

### voto.

Nella procedura per la crisi da sovraindebitamento non è ammesso il pagamento dei crediti privilegiati con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici in quanto equivarrebbe a soddisfare non integralmente gli stessi e che quindi avrebbero diritto di voto.

VI sezione Civile - Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 366/2018 del 08/02/2018 (RG n.2538/17)  
Giudice Unico: Dr. A. Del Franco

## Affari non contenziosi camera di consiglio - composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 - ammissione alla procedura - omologazione piano

Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012 e l. 221/2012 non è ammes-

so il pagamento dei crediti privilegiati con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura in quanto equivarrebbe a soddisfazione non integrale degli stessi e che, pertanto, essi avrebbero diritto di voto. Si dovrebbe quindi valutare l'alternativa liquidatoria

in quanto, diversamente, il rappresentante pro tempore beneficerebbe dell'esdebitazione per gli atti di disposizione compiuti quale debitore ex art. 38 c.c. .

Si veda anche: Corte di Cassazione: sez. I Civile, sentenza n. 22045/16; Cass. 9 maggio 2014, n. 10112

## Misura soddisfazione dei creditori e prededuzione compenso gestore.

Non viene prevista una percentuale minima di pagamento per la soddisfazione dei creditori ma la proposta, seppur parziale, deve essere effettiva e non prevedere percentuali di soddisfazione irrisorie. Saranno prededucibili le spese del compenso del gestore della crisi.

Sezione Volontaria Giurisdizione – Tribunale di Napoli, Decreto di accoglimento n. cronol. 2771/2017 del 16/11/2017 (RG n. 4775/2017)  
Giudice Designato: Dr. N. Graziano

**Affari non contenziosi – composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 – omologazione del piano del consumatore – soddisfacimento dei creditori c.d. minori – validità della previsione del pagamento in prededuzione dei compensi al professionista incaricato**

È in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento la proposta che, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione, tenga conto dell'età della parte proponente il piano, della sua condizione lavorativa, della sua situazione familiare complessa e della volontà di estinguere, sia pure nelle percentuali indicate, ogni posizione debitoria anche nei confronti dei creditori c.d. minori.

Non osta, infine, alla fattibilità del piano la previsione del pagamento in prededuzione della somma pari ad euro 10.500,00 quali compensi spettanti al professionista incaricato e agli avvocati costituiti, vista la natura pattizia della previsione nonché l'operato degli stessi che è evidentemente strumentale alla omologazione del piano del consumatore.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di accoglimento n. cronol. 624/2019 del 2/4/2019 (RG n. 3860/17)

Giudice designato: Dr. N. Graziano  
E' ammesso il pagamento dei creditori per un importo, dedotto delle spese prededucibili, pari al 73,90% del credito complessivo.

VII Sezione Civile – Tribunale di Napoli, Provvedimento di omologazione del 05/04/2017 procedimento R.G. numero 4043/2016

Giudice designato: Dr. N. Graziano

**4043 Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 – ammissione alla procedura – omologa**

È omologabile l'PIANO, avente ad oggetto somme erariali, non contestato in merito alla proposta e per il quale è stata raggiunta la percentuale fissata dalla legge, come da attestazione dell'OCC anche in relazione ai tempi di esecuzione dell'PIANO.

# Garanzia di terzi.

Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'PIANO o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Provvedimento di inammissibilità del 19/07/2017 procedimento R.G. numero 4173/2017  
Giudice Monocratico: Dr. S. De Matteis

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 – ammissione alla procedura – mancanza documentazione e terzi garanti

Se il piano è garantito tramite appoggio da terzi, si dovranno indicare

espressamente i mezzi finanziari con cui il garante farà fronte ai debiti del consumatore sovraindebitato.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di accoglimento n. cronol. 624/2019 del 2/4/2019 (RG n. 3860/17)  
Giudice designato: Dr. N. Graziano

In caso di preminenza di uno dei due o di entrambi gli istanti del piano omologato, gli eredi di questi ultimi manifestano volontà al pagamento delle rate dovute fino a conclusione del piano. Inoltre per garantire il soddisfacimento dei creditori, anche non privilegiati, il decreto di omologazione sarà trascritto sull'immobile di proprietà e di residenza degli istanti.

VI sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 909/2017 del 27/03/2017 (RG n. 1442/2017)  
Giudice Unico: Dr.ssa Alessia Notaro

## Affari non contenziosi – composizione della crisi

## da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 – ammissione alla procedura - omologazione piano del consumatore

Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012 e l. 221/2012 ex art. 12/bis il Giudice verifica la sussistenza dei requisiti ex art. 7,8 e 9 L. 3/2012 nonché assenza di atti in frode ai creditori.

Considerato che l'art. 8 prevede la possibilità di ristrutturare i propri debiti e soddisfare i creditori in qualsiasi forma anche attraverso la cessione di redditi futuri. Laddove i redditi del debitore non siano sufficienti è ammessa la possibilità che terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità. La mancanza di sottoscrizione di terzi non garantisce la regolare esecuzione del piano.

# Soggetti ammessi.

I debitori, non soggetti alla Legge Fallimentare R.D. n. 267 del 1942, che si trovano in una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile, con impossi-

bilità di far fronte ai propri impegni, possono accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3 del 27.01.2012. Vi è particolare attenzione alla qualifica di consu-

matore dal momento che nel caso del piano le decisioni sono rimesse esclusivamente al giudice, senza che i creditori esprimano alcun voto.

VII Sezione Civile – Tribunale di

Napoli, Provvedimento di omologa del 25/07/2017 procedimento R.G. numero 7284/2017  
Giudice Designato: Dr. N. Graziano

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 - ammissione alla procedura - meritevolezza ed alternativa liquidatoria

È da omologare il piano proposto da due coniugi qualificabili come consumatori, meritevoli per non aver assunto i debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento, in considerazione della natura dei debiti contratti ed alla propria posizione lavorativa. In particolare il piano è omologabile in funzione della sua completezza, sostenibilità e fattibilità, tenendo conto della falcidia del creditore munito di ipoteca al quale viene assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione del bene sul quale esiste la prelazione.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di accoglimento n. cronol. 624/2019 del 2/4/2019 (RG n. 3860/17)  
Giudice designato: Dr. N. Graziano

Non è causa di inammissibilità la proposta avanzata unitamente dai coniugi perché rientrano nello stesso nucleo familiare ed in regime di comunione dei beni.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di inammissibilità R.G. 2583/2017  
Giudice Monocratico: Dr. A. Notaro

I soci di società in nome collettivo possono accedere al piano del consumatore quando i debiti per cui intendono accedere al piano riguardano la sfera personale (imposte sul reddito delle persone fisiche, contributi previdenziali definiti somme

non di natura “imprenditoriale”).

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 3037/2017 del 13/12/2017 (RG n.6099/17)  
Giudice Monocratico: Dr. S. de Matteis

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 - ammissione alla procedura - omologazione piano

Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012 e l. 221/2012 tra i debitori che possono accedere alla procedura, assume particolare rilievo la figura del “consumatore”, definito dall’art. 6, comma 2, lettera b) come “persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”, mentre il richiedente il piano intende “trattare” anche un’obbligazione non assunta per scopi personali.

VII Sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di inammissibilità del 7/5/2019 (R.G. n. 10/2018).  
Giudice designato: Dr. N. Graziano

Se la natura dei debiti contratti è in prevalenza collegata ad attività imprenditoriale il proponente non può essere qualificato come consumatore, pertanto il piano è inammissibile.

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di inammissibilità n. cronol. 997/2017 del 05/04/2017 (RG n.1118/17)  
Giudice: Dr. Angelo Napolitano

## Composizione della crisi da sovraindebitamento

## legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 - ammissione alla procedura - omologazione piano

La società debitrice è soggetta a fallimento e nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012 e l. 221/2012 la proposta di PIANO di ristrutturazione dei debiti prevista dalla testè citata normativa non è ammissibile quando il debitore è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della legge richiamata

VI sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 366/2018 del 08/02/2018 (RG n.2538/17)  
Giudice Unico: Dr. A. Del Franco

## Affari non contenziosi camera di consiglio - composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 - ammissione alla procedura - omologazione piano

E’ ammissibile il ricorso da parte di un’associazione non riconosciuta senza scopo di lucro considerato che è da ritenersi soggetto non fallibile in quanto non svolge attività commerciale.

Si veda anche: Corte di Cassazione: sez. I Civile, sentenza n. 22045/16; Cass. 9 maggio 2014, n. 10112

VII sezione Civile – Tribunale di Napoli, Decreto di inammissibilità n. cronol. 212/2918 del 24/01/2018 (RG n. 8249/17)  
Giudice Unico: Dr. A. Del Franco

## Affari non contenziosi - composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 - ammissione al piano del consumatore.

I ricorrenti (coniugi in regime di separazione dei beni) hanno proposto ricorso congiunto. La procedura di sovraindebitamento non può essere congiuntamente proposta da più debitori, in quanto gli stessi possono non essere gravati dai medesimi debiti. Il giudizio di fallibilità e di causa di sovraindebitamento non può che essere individualizzato.

Sezione Volontaria Giurisdizione - Tribunale di Napoli, Decreto di inammissibilità del 21/03/2018 (RG n.7721/17)

Giudice Unico: Dr. Nicola Graziano

## affari non contenziosi camera di consiglio - composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 - ammissione alla procedura - omologazione piano

Anche nell'ambito della procedura di composizione della crisi da so-

vraindebitamento ex l. 3/2012 e l. 221/2012 il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri, salvo talune eccezioni previste ex lege. Pertanto nel caso di ricorso alla procedura ad opera di due coniugi componenti un unico nucleo familiare è necessario che la proposta di piano del consumatore contenga una distinta descrizione delle rispettive masse attive e passive, nulla ostando la previsione di un sistema di garanzie reciproche.

Si veda anche: Tribunale di Novara 25/07/2017.

# Cessione del quinto.

VII Sezione Civile - Tribunale di Napoli, Provvedimento di accoglimento reclamo del 05/12/2017 procedimento R.G. numero 5173/2017 Giudice Estensore: Dr. A. Del Franco

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 - ammissione alla procedura - cessione del quinto

Il consumatore sovraindebitato non può disporre del proprio credito di lavoro oggetto di cessione del quinto come futura disponibilità liquida da utilizzare per il pagamento dei creditori della procedura in quanto il cessionario del credito futuro in

oggetto è assimilato ai creditori privilegiati atipici, verso i quali non si realizza la violazione della par condicio creditorum.

VII sezione Civile - Tribunale di Napoli, Decreto di rigetto n. cronol. 3037/2017 del 13/12/2017 (RG n.6099/17)

Giudice Monocratico: Dr. S. de Matteis

## Composizione della crisi da sovraindebitamento legge n. 3/2012 e legge n. 221/2012 - ammissione alla procedura - omologazione piano

Il debitore sovraindebitato non può disporre del futuro proprio credito pensionistico oggetto di cessione del quinto, utilizzando lo stesso nel piano del consumatore quale futura disponibilità liquida da impiegare per il pagamento di tutti i creditori della procedura, sottraendolo al cessionario.

Si veda anche: Trib. Napoli 5.12.2017, proc. di reclamo n. 5173/2017, Pres. Di Nosse, est. Del Franco)

## Conclusioni

*I risultati dell'analisi condotta sui provvedimenti del Tribunale di Napoli in tema di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 portano ad individuare pronunce univoche per alcuni temi che, di fatto, costituiscono linee guida per gli operatori del settore. Per altri temi, invece, le pronunce, non essendo tra loro concordi, non colmano le lacune normative esistenti contribuendo ad alimentare un clima d'incertezza nell'operato dei professionisti incaricati.*

*Notevole importanza viene attribuita da tutti i magistrati al requisito della meritevolezza, valutato anche in funzione della consapevolezza delle proprie possibilità di adempimento al tempo dell'assunzione delle obbligazioni che hanno prodotto lo stato di sovraindebitamento. Tuttavia è bene segnalare il "declassamento" di tale requisito alla luce della nuova riforma che sarà in vigore a breve.*

*Non meno importante è l'articolazione del contenuto del piano, il quale deve essere sempre corredato di tutte le informazioni necessarie alla valutazione della situazione del debitore, ai redditi e beni (propri e di terzi) posti a garanzia del piano, e alla possibilità dell'alternativa liquidatoria. Per quest'ultima resta incertezza sulla sua metodologia di calcolo che in alcuni casi è definita con i valori OMI, in altri sulla base delle perizie di stima del processo esecutivo e in altri ancora in base al valore di liquidazione ex art. 14ter.*

*In tema di durata del piano del consumatore, non sono poste particolari limitazioni in merito a durata dello stesso né alla percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, a condizione che gli stessi non siano pagati in misura irrisoria.*

*Considerato che le lacune normative non risultano comunque colmate dalle previsioni del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza, l'interlocuzione ed il confronto con i Magistrati incaricati resta elemento indispensabile per una migliore implementazione delle procedure di cui si è discusso.*

*Erika Capobianco*

*Si ringraziano i professionisti che hanno collaborato alla redazione delle massime nelle persone di Bianca Bosco, Stefano Botta, Erika Capobianco, Matteo De Lise, Simonetta Di Simone, Alessandro Lavalpe, Valeria Manzo, Marcello Parlato, Lucia Perna, Vincenzo Piccirillo, Fabio Scognamiglio, Francesca Tummolillo.*



ADR Medi” rappresenta una organizzazione interna dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli e quindi con il requisito di ente pubblico ed una autonomia amministrativa gestionale e contabile riconosciuta dal Ministero della Giustizia. Di seguito una descrizione sintetica delle attività dell’ente.

### **Medi - sistema di gestioni delle ADR, accreditamenti e autorizzazioni**

#### **Medi formazione**

Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia dal 25/10/2007 a tenere corsi formazione che abilitano all’esercizio della professione di sia di mediatore professionista nonché abilita i docenti per l’insegnamento nei corsi per mediatore civile e beneficia dell’esenzione IVA sia per i corsi che attività accessorie di cui al DPR 633 del 1972.

#### **O.C.C. Medi**

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritto con Pdg n.47 del 2016 al iscrizione al Ministero della Giustizia.

#### **Medi Organismo di mediazione**

Accreditato presso il Ministero della Giustizia al n° 142 come “diverso da CCIAA e Ordini professionali” abilitato a gestire le mediazioni civili senza limite per materia, organismo interno all’Ordine dei commercialisti e quindi ente pubblico, che garantisce i requisiti di autonomia ed indipendenza nonché di un servizio pubblico che garantisce anche terzietà ed imparzialità.

#### **Rivista Scientifica**

La rivista è iscritta al Tribunale di Napoli ed offre, agli esperti, la possibilità di pubblicare articoli validi per l’accreditamento come “docente teorico in mediazione” con Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 16 del 16 marzo 2011;

#### **AG.COM**

Medi è iscritta al n°1 degli organismi di mediazione iscritti all’AGCOM ed ha organizzato i corsi di formazione per i mediatori del Corecom Campano.

#### **Mediacampania**

L’Odcec Napoli Medi e la Camera di Commercio di Napoli, hanno costituito “Mediacampania”, partecipata al 50%, ha lo scopo di diffondere la cultura conciliativa alle aziende e ai cittadini.

#### **Sportello informativo presso il Comune di Napoli Municipalità 2°**

E’ stata sottoscritta una convenzione con il Comune di Napoli per fornire una qualificata assistenza informativa ai cittadini napoletani.

Riccardo Izzo  
Presidente Medi



€9,50

**Copia Gratuita**

Rivista scaricabile on-line sul sito  
[www.odcec.napoli.it/medi/](http://www.odcec.napoli.it/medi/)

ISSN 2039-8522



## **Rivista**

Mediazione e Composizione crisi da sovraindebitamento  
Rivista di approfondimento scientifico

## **Anno**

2019 Gennaio - Marzo  
Numero: 1

## **Editore**

“Medi” dell’ODCEC di Napoli  
Organismo di Mediazione civile  
Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento  
Ente di Formazione

## **Progetto grafico e stampa**

Marco Ricchi - [www.ricchistampatutto.it](http://www.ricchistampatutto.it)



**MEDI**

**Editore**

“Medi” dell’ODCEC di Napoli  
Organismo di Mediazione civile  
Organismo di composizione della crisi da  
sovraindebitamento  
Ente di Formazione

€ 9,50

**Copia Gratuita**

Rivista scaricabile on-line sul sito - [www.odcec.napoli.it/medi/](http://www.odcec.napoli.it/medi/)

ISSN 2039-8522